



CITTÀ DI MANFREDONIA
Settore di Staff II – Polizia Locale

Autorizzazione n. 100/2018

IL DIRIGENTE

Letta la richiesta del 11.07.18 assunta al prot. gen. n. 24462 del 11.07.18, con la quale il Sig. Michele COLAVELLI, titolare dell'omonima ditta, corrente in Manfredonia alla Via Pasubio n. 55 comunica che, dovendo eseguire lavori edili presso l'immobile sito in Manfredonia alla Via A. Volta n. 2/E, chiede di essere autorizzato all'installazione di un ponteggio nel seguente tratto di strada interessato ai lavori, come si evince nell'allegato così di seguito indicato:

1. Via A. Volta n. 2/E, da giovedì 12 luglio 2018 a martedì 31 luglio 2018;

Considerata la possibilità di consentire la esecuzione dei lavori sopra indicati;

Ritenuto che sussistono motivi di sicurezza pubblica e di carattere tecnico;

Considerata la necessità di dover disciplinare la viabilità per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni per il tempo strettamente legato alla esecuzione dei lavori, nella zona interessata;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 08 giugno 2018 relativo all'affidamento degli incarichi ai Dirigenti;

Visto il versamento tramite C/C postale del 11.07.2018 di € 61,20 per mq 9.00, con il quale è stato versato il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

Visti gli artt. 5, 20, 21 e 38 del vigente Codice della Strada, l'art 40 c.4 del Regolamento di esecuzione e l'art 6 c. 2 del D.M. 10.07.2002 e s.m.i.;

Visto l'art 107 del D. Leg. vo 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

- a) Il Sig. Michele COLAVELLI, titolare dell'omonima ditta, corrente in Manfredonia alla Via Pasubio n. 55, ad occupare suolo pubblico nelle vie e periodo indicati in premessa, per consentire il posizionamento di un ponteggio per lavori di manutenzione straordinaria;
- b) Si specifica che, l'art. 20 comma 3° del vigente Codice della Strada prescrive che, in caso di occupazione di suolo pubblico (marciapiede ove esiste) deve rimanere libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2 (due) e l'art 40 c. 4 del Regolamento di





CITTÀ DI MANFREDONIA
Settore di Staff II – Polizia Locale

esecuzione prescrive che, in caso di occupazione totale del marciapiede dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale;

- c) Il richiedente adotterà, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione. Resta inteso che qualsiasi pretesa o molestia sollevata sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi o cose in dipendenza della presente ordinanza, sarà a totale carico della ditta M. Colavelli di Manfredonia;
- d) la segnaletica dovrà essere conforme al D.M. 10.07.2002;
- e) il richiedente provvederà, al termine dei lavori, al ripristino dello stato dei luoghi nella zona interessata;
- f) notificare copia della presente ordinanza alla ditta M. Colavelli di Manfredonia che è tenuto ad informare doverosamente l'utenza apponendo la prescritta segnaletica provvisoria.

La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione oppure per esigenze di ordine pubblico o per la tutela della pubblica incolumità.

Manfredonia, 11 luglio 2018

IL DIRIGENTE ad interim
f.to dott. Matteo OGNISSANTI

Il Responsabile del Procedimento
M. M. Claudio Del Vecchio

